FE

4

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

30 aprile 2013

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori:

Ilda CURTI Stefano GALLO Enzo LAVOLTA Gianguido PASSONI Mariacristina SPINOSA Giuliana TEDESCO

Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO - Elide TISI.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: PROSECUZIONE ZONA DI SOSTA PROLUNGATA «BALONÈ» E MANIFESTAZIONI CITTADINE A CARATTERE COMMERCIALE. MAGGIO 2013. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Tedesco.

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1201805/016) la Civica Amministrazione ha provveduto all'istituzione di una zona di sosta prolungata con cadenza settimanale ogni giovedì in orario pomeridiano nell'area Balon, denominata "BALONè", approvata in forma sperimentale fino al 31 dicembre 2012.

Con determinazione dirigenziale (mecc. 1242622/016) del 2 luglio 2012 si è provveduto ad affidare la realizzazione e la gestione della suddetta zona, secondo quanto previsto dal bando e quanto definito nella scheda progetto allegata all'istanza di partecipazione, all'Associazione Commercianti Balon con sede in Torino via Borgo Dora 29, partita Iva 050554710016, fino al 31 dicembre 2014, fatto salvo il buon esito dell'operazione intrapresa.

Al termine del periodo di sperimentazione, compiute le previste valutazioni ed acquisito il riscontro positivo rispetto all'iniziativa avviata, in continuità con l'obiettivo di rivitalizzare un'area di importanza storica per la Città rilanciandone lo sviluppo economico-commerciale e valorizzandone le potenzialità, il soggetto attuatore ha proposto la prosecuzione della progettualità posta in essere limitatamente al periodo primaverile ed estivo compreso tra maggio e luglio, con orario di attività serale dalle 18.00 alle 23.00, alle stesse condizioni previste dal bando e dalla scheda progetto allegata. Oltre ad attività collaterali di vario genere è previsto l'esercizio della vendita, nel rispetto della tradizione delle attività commerciali dell'area Balon, dovrà concentrarsi sull'usato, sul vintage, su oggetti da collezionismo, artigianato e modernariato.

Pertanto, considerato che la suddetta iniziativa, alla luce degli scopi promozionali del tessuto economico sociale cittadino che intende perseguire, e dell'esito positivo della valutazione della sperimentazione, incontra il favore della Civica Amministrazione, si ritiene sussistano i presupposti per l'approvazione della proposta di prosecuzione del progetto come sopra precisato.

Nell'ambito delle manifestazioni a carattere commerciale di interesse cittadino, le sottoelencate associazioni senza scopo di lucro già attive sul territorio cittadino nella promozione di eventi atti ad incentivare il commercio al dettaglio nelle sue diverse forme in abbinamento all'organizzazione di momenti di aggregazione, presentano alla Civica Amministrazione la proposta di realizzare le seguenti iniziative:

1) L'ASSOCIAZIONE "LUCAS" con sede legale in Via Monteu da Po 7, 10132 (To) e C.F. 97622390017, ha presentato nell'ambito del programma di rivitalizzazione del quartiere di San Salvario ed in sinergia con il tessuto commerciale della zona, un progetto volto alla realizzazione di due manifestazioni tematiche, l'una dedicata al "disco" e l'altra al "fumetto", da svolgersi in Piazza Madama Cristina (sotto le tettoie del mercato coperto); si tratta delle edizioni 2013 dei qualificati eventi di settore a partecipazione nazionale denominati "Fiera del Disco" e "Fiera del Fumetto", il cui singolo programma di

esposizioni si compone di una doppia data di appuntamento per i collezionisti:

- A) la "Fiera del Disco" il 26 maggio e il 22 settembre 2013
- B) la "Fiera del Fumetto" il 9 giugno e il 6 ottobre 2013.

Gli espositori presenti saranno nel numero massimo di 80 e a compendio del progetto sono previste attività culturali a carattere di intrattenimento soprattutto musicale.

È ormai dal 2002 che la Città infatti ospita nel mese di giugno la Fiera del Disco, evento molto atteso per gli appassionati di musica e per i collezionisti alla ricerca del pezzo raro, che ad ogni edizione finora svoltasi ha attirato un pubblico molto vasto, così confermando Torino sulla mappa internazionale del settore.

L'ASSOCIAZIONE NUOVA GUALA - con sede legale in Torino, in via Onorato Vigliani 35/13 - C.F. 97711810016, ha presentato un progetto finalizzato alla incentivazione e valorizzazione della pratica di uno "shopping di prossimità del sabato" alternativo alla offerta di massa rappresentata dalle catene della grande distribuzione, volto alla realizzazione in giornata prefestiva (anziché di domenica) dell'iniziativa sperimentale a carattere commerciale denominata "Sabato in piazza" da svolgersi nell'area di via e piazza Guala e dintorni (via Onorato Vigliani angolo via Nichelino) il giorno 4 maggio 2013, che prevede la partecipazione di un numero massimo di n. 80 operatori distribuiti tra esercenti del commercio fisso, eventuali soggetti titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica (massimo n. 10) ed operatori non professionali (massimo n. 50) al fine di abbinare alle offerte dei commercianti fuori negozio, le proposte di artigiani e/o hobbisti; saranno inoltre proposte attività di animazione per bambini e famiglie con il coinvolgimento delle scuole primarie e dell'infanzia del territorio.

Poiché le iniziative di cui ai punti 1) e 2) sono tutte assoggettate alla "disciplina delle attività di vendita su area pubblica in occasione di manifestazioni" approvata con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1104325/016) esecutiva ed efficace per i progetti presentati successivamente al 1° ottobre 2011, i rispettivi progetti con le relative documentazioni sono stati sottoposti all'istruttoria dovuta ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari per la loro approvazione. E' così emerso che il numero degli operatori partecipanti alla manifestazione si contiene nel limite massimo previsto (in 80) dalla deliberazione anzidetta; che, sempre in conformità alla disciplina in commento, la relativa superficie non supera il 50% di quella complessivamente occupata dalla manifestazione. I soggetti organizzatori risultano, inoltre, provvisti dei requisiti soggettivi prescritti, (trattandosi di associazioni senza scopo di lucro che hanno presentato all'Agenzia delle Entrate il Modello EAS previsto dall'art. 30 del Decreto Legge 185/2008 convertito con modificazioni nella Legge n. 2/2009 relativo alla regolarità fiscale dell'associazione).

Per quanto riguarda l'attività di vendita, i soggetti organizzatori dovranno trasmettere al competente Ufficio della Direzione Commercio e Attività Produttive l'elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi o le norme

che li abilitano all'attività di vendita.

L'attività di vendita dovrà, in ogni caso, rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e di regolarità contributiva.

Gli organizzatori individuati dovranno inoltre provvedere alla pulizia dell'area ed a che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità. L'eventuale installazione di strutture e di impianti che fossero necessari all'iniziativa è subordinata al possesso, in capo al soggetto organizzatore, di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che essa è stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza. E' inoltre vietato l'uso di bombole a gas.

Il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a cose o a persone nello svolgimento della manifestazione, che sarà a carico esclusivamente degli organizzatori. L'allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non dovrà pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza. Le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo. L'eventuale somministrazione di alimenti e bevande sarà subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 28 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del regolamento comunale vigente in materia. Dovranno inoltre essere assolti gli oneri relativi al pagamento di COSAP e TARSU; laddove gli operatori partecipanti rivestano forma di impresa, dovranno essere in possesso della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010.

Per quanto sopraesposto, considerato che le suddette iniziative, alla luce degli scopi promozionali del tessuto economico sociale cittadino che intende perseguire, incontrano il favore della Civica Amministrazione, non appalesandosi, d'altronde, in contrasto con la disciplina sostanziale dianzi menzionata, si ritiene sussistano i presupposti per l'approvazione del progetti presentati alle condizioni precisate sopra.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono: favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, le manifestazioni illustrate nel dettaglio all'interno della presente deliberazione denominate:
 - "FIERA DEL DISCO" da svolgersi il 26 maggio e il 22 settembre 2013 in Piazza Madama Cristina (plateatico) a cura dell'ASSOCIAZIONE "LUCAS" con sede legale in Via Monteu da Po 7, 10132 (To) e C.F. 97622390017;
 - "FIERA DEL FUMETTO" da svolgersi il 9 giugno e il 6 ottobre 2013 in Piazza Madama Cristina (plateatico) a cura dell'ASSOCIAZIONE "LUCAS" con sede legale in Via Monteu da Po 7, 10132 (To) e C.F. 97622390017;
 - "SABATO IN PIAZZA" da svolgersi nell'area di via e piazza Guala e dintorni (via Onorato Vigliani angolo via Nichelino) il giorno sabato 4 maggio 2013 a cura dell'ASSOCIAZIONE NUOVA GUALA con sede legale in Torino, in via Onorato Vigliani 35/13 C.F. 97711810016;
- 2) di stabilire che: (a) ogni soggetto organizzatore individuato nei dettagli della premessa dovrà dotarsi di tutte le concessioni ed autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all'attività di vendita, dovrà trasmettere al competente ufficio della Direzione Commercio l'elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi o attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico di merci nonché della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26/7/2010, fatte salve le eventuali verifiche ed i controlli da parte degli organi di vigilanza; tutti gli operatori stranieri che svolgono attività di vendita devono risultare iscritti presso i registri/albi del Paese di provenienza e, pertanto, in possesso dei requisiti professionali per svolgere l'attività in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 229 del 20 settembre 2002. Gli operatori stranieri extracomunitari dovranno essere in possesso anche di permesso di soggiorno in corso di validità; (b) l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive: è inoltre vietato l'uso di bombole a gas; (c) gli organizzatori dovranno provvedere alla pulizia dell'area, ed a che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, gli organizzatori dovranno essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti

qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita (d) l'allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza (e) le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo. La presenza di operatori che svolgessero attività di somministrazione di alimenti e bevande sarà subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 28 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del regolamento comunale vigente in materia. Dovranno inoltre essere assolti gli oneri relativi al pagamento di COSAP e TARSU.

- 3) di incaricare il competente settore comunale per l'esecuzione della presente deliberazione:
 - A) quanto alle eventuali attività di spettacolo ed intrattenimento, il rilascio:
 - a) delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, a condizione:
 - della presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda , includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.;
 - 2) del loro assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo;
 - 3) dell'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'articolo 9 del R.D. citato;
 - 4) della loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato Testo Unico;
 - delle autorizzazioni di cui all'articolo 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie, alle condizioni tutte menzionate ivi e negli articoli 141 e seguenti del regolamento di esecuzione approvato con R.D. 635 del 1940, autorizzando a che la loro efficacia sia subordinata:

- 1) all'acquisizione del parere della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed all'osservanza delle prescrizioni in esso impartite,
- 2) alla presentazione della relazione tecnica di cui all'articolo 141, comma 2, per gli spettacoli con capienza complessiva inferiore a 200 persone;
- 3) alla presentazione del certificato di prevenzione degli incendi ovvero, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 19 agosto 1996, della documentazione contemplata dal titolo IX del suo allegato;
- B) quanto alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, al ricevimento ed all'istruttoria sulle relative segnalazioni certificate di inizio dell'attività o al rilascio delle relative autorizzazioni temporanee, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 10 della L.R. n. 38/2006, e successive modificazioni;
- C) di apportare, con determinazione dirigenziale, eventuali variazioni delle date di svolgimento della manifestazione che derivassero da cause di forza maggiore o altro comprovato motivo, su richiesta del soggetto organizzatore presentata almeno nei 5 giorni anteriori alla data oggetto di modificazione, sempre che ricorrano motivi d'urgenza e le variazioni non siano tali da snaturare gli scopi e le caratteristiche dell'iniziativa;
- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, la prosecuzione dell'iniziativa organizzata dall'Associazione Commercianti Balon con sede in Torino via Borgo Dora 29, partita Iva 050554710016, denominata "BALONè", da svolgersi con cadenza periodica settimanale ogni giovedì nell'area Balon nei mesi compresi tra maggio e luglio, con orario serale dalle 18.00 alle 23.00, alle stesse condizioni previste dal bando e dalla scheda progetto presentata all'Amministrazione;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione di impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1);
- di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore al Commercio Attività Produttive, Politiche della Sicurezza Vigili Urbani e Protezione Civile Giuliana Tedesco

Il Dirigente Roberto Gandiglio

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

Il Direttore Finanziario Anna Tornoni

Verbale n. 19 firmato in originale:

IL SINDACO Piero Franco Rodolfo Fassino IL SEGRETARIO GENERALE Mauro Penasso

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 4 maggio 2013.